



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino
Borgata Didiero n. 24 – 10060 SALZA DI PINEROLO
Tel. e fax 0121/808836
e-mail: comune.salza@dag.it
www.comune.salzadipinerolo.to.it

ORDINANZA N. 04/2024

OGGETTO: ORDINANZA PER SOTTERRAMENTO DI CARCASSE ANIMALI MORTI.

IL SINDACO

Visto il certificato sanitario per smaltimento di carcasse animali morti n. 01/03/05/24/BB redatto dall'ASL TO 3 in data 03/05/2024 ricevuto tramite posta elettronica in pari data ed acclarato al protocollo di questo comune al n. 2023 pari data, con il quale si segnalava la presenza di carcasse di animali per CAUSA NATURALE, in zona isolata in prati di montagna b.ta Milan in Salza di Pinerolo, di n. 1 ovini, di proprietà della Sig.ra SANMARTINO Maria Gabriella, e precisamente:

- **1 ovino razza MTT peso sesso F data di nascita 01/09/2019 marca auricolare IT001000209694;**

Visto il verbale e la certificazione di avvenuto accertamento del Servizio Veterinario dell' A.S.L. TO 3, a firma della Dr.ssa Barbara BRUN sulla base di riscontri anamnestici e dell'ispezione delle carcasse;

Considerato che le carcasse degli animali si trovano in zona inaccessibile agli automezzi ordinari e speciali destinati alla raccolta e allo smaltimento della carcassa;

Vista la possibilità di effettuare interrimento in loco visti anche i pochi resti rimanenti, come risulta da verbale;

Visto che non sono applicabili le deroghe all'art. 19 del Regolamento CE 1069/2009;

Visto il TT.UU.LL.SS 27/07/1934, N. 1265;

Vista la L.R. 26/10/1982, n. 30;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8.2.1954 n° 320;

Visto l'art. 32 Legge 23.12.1978 n° 833;

Visto l'art. 38 Legge 08.06.1990 n° 142;

Vista l'Ordinanza Ministero della Sanità 15/06/98;

Visto il Regolamento CE 1139/2003 del 27 giugno 2003 per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e il materiale specifico a rischio;

Visto il Regolamento CE 1774/2002 del 03 ottobre 2002 "recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano";

Vista la nota della Regione Piemonte del 16.06.2012 prot. n. 13931/DB1104 acclarata al prot. del comune al n. 1338 del 12.06.2012 avente ad oggetto "informativa sulle modalità di smaltimento degli animali d'allevamento deceduti nei pascoli montani in condizioni orografiche che ne rendono difficile il recupero";

Valutati i possibili rischi per la pubblica salute derivanti dal mancato smaltimento della carcassa, posta in luogo raggiungibile solo a piedi;

ORDINA

L'interrimento immediato avendo cura di evitare zone con falde acquifere ed eseguendo una copertura adeguata dei resti dei seguenti animali:

- **1 ovino razza MTT peso sesso F data di nascita 01/09/2019 marca auricolare IT001000209694;**

di proprietà della Sig.ra SANMARTINO Maria Gabriella, - Codice Azienda 234TO008

DISPONE

- che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
- venga notificata all'interessato e inviata in copia all'ASL servizio veterinario.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla residenza Municipale, li 03/05/2024

IL SINDACO
f.to SANMARTINO Ezio